



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Irap: ultime sentenze

Autore: Redazione | 11/12/2020



Presupposto impositivo; omesso versamento dell'imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi; prescrizione del credito erariale.

Istanza di rimborso Irap

In tema di IRAP, poiché le imprese che svolgono attività regolamentata (cd. “public utilities”), caratterizzate dall’operare in regime di concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli sgravi sul costo del lavoro (cd. cuneo fiscale) previsti dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, a fini agevolativi di riduzione della base imponibile rileva il regime in cui opera il contribuente, tenuto conto che nella **concessione** il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto con **assunzione del rischio a carico del concessionario**, mentre nel contratto di appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante.

(Fattispecie relativa ad istanza di rimborso IRAP versata in eccesso da concessionaria di parcheggi pubblici in cui la S.C. ha cassato la sentenza della CTR che non aveva verificato se la società, il cui corrispettivo era costituito dalla tariffa della sosta fissata dall’ente comunale, operasse in regime di concessione traslativa e a tariffa remunerativa).

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, n.16889

Irap: il presupposto impositivo

Deve essere riconosciuta la sussistenza del presupposto impositivo dell’i.r.a.p. per il contribuente che risulta “partner” e non “associate” dello studio professionale e, più che svolgere una seconda sua attività in associazione, usufruisce dei **servizi amministrativi**, predisposti e forniti dalla società, sostenendo costi per l’utilizzo dei servizi, esposti in dichiarazione per oltre 92.000 Euro.

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, n.8704

Irap: i lavoratori autonomi

La Cassazione è tornata a esprimersi sulla vexata quaestio della soggettività Irap dei lavoratori autonomi. In particolare, nel caso di specie l’Amministrazione Finanziaria aveva contestato la soggettività passiva Irap in quanto il professionista aveva registrato ricavi e costi molto elevati.

La Corte ha escluso la possibilità di ritenere sufficienti tali elementi, ricordando che

“requisito dell’autonoma organizzazione, il cui **accertamento** spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse.

Inoltre quando impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’**esercizio dell’attività in assenza di organizzazione**, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2020, n.7652

Irap: impugnazione della cartella di pagamento

In tema di IRAP, nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento dell’imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente che “ritratti” la propria dichiarazione provare il fatto impedivo dell’obbligazione tributaria (asserita mancanza dell’autonoma organizzazione), determinandosi, altrimenti, un’irrazionale disparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un’imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti ad imposizione ed averne indicato l’ammontare in dichiarazione, ne omettono, in tutto o in parte, il versamento.

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, n.6239

Come sottrarsi all’applicazione dell’Irap?

In tema di IRAP, il professionista che sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata **attività professionale**, differente da quella espletata in forma associata, ha l’onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all’applicazione dell’imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei **benefici organizzativi** recati dalla sua adesione alla detta

associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, di norma fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta (quali, ad esempio, le sostituzioni in attività da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale).

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, n.9597

Calcolo della base imponibile Irap: i contributi esclusi

L'art. 5, comma 3, della l. n. 289 del 2002 ha interpretato autenticamente l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, nel senso che sono soggetti ad IRAP pure i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi ed anche se corrisposti in epoca antecedente al 31 dicembre 2002, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che, ai sensi del cit. art. 11, comma 3, devono essere esclusi dal **calcolo per la determinazione della base imponibile dell'IRAP** i soli contributi di cui la legge preveda espressamente l'erogazione in correlazione a un componente negativo indeducibile, senza che l'indicazione normativa possa essere surrogata dal fatto che un determinato costo indeducibile sia astrattamente considerato dalla legge come costo economico standard nella formula di determinazione dell'ammontare dei contributi.

(In applicazione del principio, la S.C. ha affermato l'imponibilità ai fini dell'IRAP dei contributi regionali, esenti dall'IRPEG, erogati all'Azienda Siciliana Trasporti s.p.a. in base alle l.reg. Sicilia n. 68 del 1983 e n. 46 del 1997 che avevano delegato a stabilire il costo economico standardizzato del servizio l'organo amministrativo, il quale aveva poi istituito la correlazione tra tale costo, cui era commisurato il contributo, e il costo del personale).

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2019, n.29192

Prescrizione del credito erariale per la riscossione dell'Irap

In tema Irpef, Iva, Irap ed imposta di registro, il credito erariale per la loro **riscossione** si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una **prestazione a cadenza annuale**, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, n.12740

La determinazione del valore della produzione netta

In tema di IRAP, ai fini della determinazione del valore della produzione netta, occorre avere riguardo al principio contabile "OIC 20" - il quale, pur non essendo fonte del diritto, ha comunque funzione interpretativa e integrativa - là dove afferma che "il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio o all'andamento del mercato", sicché il **trasferimento di titoli da un comparto all'altro del bilancio**, pur ammissibile, deve essere giustificato da dati oggettivi, chiaramente esposti nella nota integrativa, venendo altrimenti meno quell'esigenza di chiarezza che la normativa in tema di determinazione della base imponibile dell'IRAP intende assicurare; ne consegue che il contribuente non può, a sua discrezione, trasferire i titoli da un comparto all'altro, semplicemente per ragioni contabili e fiscali che si traducono, in sostanza, in riduzioni d'imposta.

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, n.32544

L'autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap

In tema di I.R.A.P., il dipendente di uno studio che non sia fornito di un adeguato titolo di studio che gli consenta di arricchire -con la propria collaborazione - il frutto della capacità e dell'esperienza professionale dirette del professionista, ma solo di facilitare l'espletamento degli adempimenti materiale e meramente esecutivi caratterizzanti l'attività di ogni studio professionale, non consente di rilevare l'autonoma organizzazione rilevante ai fini dell'imposta.

Comm. trib. prov.le Salerno sez. IV, 18/11/2019, n.3534

Irap e svalutazione dei crediti risultati dal bilancio di esercizio

Anche in materia di IRAP, in relazione alle imprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dall'art. 71 (ora 106), comma 3, T.U.I.R. per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle **esigenze del mercato bancario** e assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per non, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all'art. 106, comma 3, cit., per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio. Ne consegue che l'indeducibilità ai fini dell'IRAP, introdotta dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 168 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 191 del 2004, a partire dall'esercizio 2005, non attinge le quote (cd. noni pregressi) di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci, e oggetto, quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata; né è giustificabile un'interpretazione della disciplina in chiave retroattiva, in assenza di specifica previsione, poiché la stessa si porrebbe in contrasto con il canone ermeneutico di cui all'art. 3 della l. n. 212 del 2000.

(In applicazione del primo principio, la S.C. ha ritenuto che il "dies a quo" del termine di decadenza per il **rimborso dell'acconto IRAP versato in eccedenza** per effetto della mancata deduzione dei noni delle svalutazioni dei crediti anteriori

al 2005 decorre dal versamento di ciascun acconto, indipendentemente dal diverso metodo “retributivo” di determinazione del valore della produzione, che è la base imponibile dell’IRAP per i soli enti pubblici, atteso che le svalutazioni dei crediti e i correlativi noni sono componenti passive “certe”, le quali riducono il valore della produzione in misura sempre identica, determinato, per le banche, con le peculiari modalità previste dall’art. 6 del d.lg. n. 446 del 1997).

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, n.5833

Gli sgravi fiscali diretti a ridurre la base imponibile Irap

L’art.11 comma 1 lett.a) del D. Lgs. n.446 del 1997 ha introdotto esclusivi sgravi fiscali volti a ridurre la base imponibile dell’I.R.A.P. in presenza di personale dipendente impegnato a tempo indeterminato, derogando al principio generale dell’indeducibilità del costo del lavoro, tuttavia, sono stati esclusi dalla fruizione delle suddette deduzioni i soggetti in concessione ed a tariffa.

Comm. trib. reg. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 24/02/2020, n.34

Il presupposto di efficacia della cessione dei crediti richiesti a rimborso

In tema di IRAP, costituisce presupposto di efficacia della cessione dei crediti richiesti a rimborso, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.m. n. 384 del 1997, l’avvenuta notifica non soltanto all’Ufficio dell’agenzia delle entrate o al centro di servizio, presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, ma anche al Concessionario del Servizio competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data della cessazione del credito, derivandone altrimenti l’inefficacia relativa dell’atto di cessione dei crediti e, dunque, l’inopponibilità della cessione all’Amministrazione finanziaria.

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, n.1237

Determinazione della base imponibile delle società commerciali

In tema di IRAP, operando ai fini della determinazione della base imponibile delle società commerciali la regola della derivazione dei **costi sostenuti** dal conto economico redatto secondo i criteri del codice civile, in caso di errori di classificazione dei costi chi intenda ottenere un rimborso fiscale è tenuto, in base al principio contabile "OIC 29", a procedere ad apposita rettifica in bilancio, non potendo accertarsi incidentalmente la corretta imputazione contabile di una operazione al mero fine della determinazione della esatta obbligazione tributaria.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della **deducibilità delle perdite di beni** agli effetti IRAP, l'abbandono del progetto riguardante la produzione di un motore diesel perché cancellato dal committente, in ragione della mancata dimostrazione della certa infruttuosità futura dei relativi costi conseguente al loro non corretto inserimento in bilancio).

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, n.34176

L'onere della prova del fatto costitutivo del credito d'imposta

In tema di IRAP, ai fini della domanda di rimborso delle spese per il personale disabile avanzata dall'INAIL, l'onere della prova del fatto costitutivo di tale **credito d'imposta**, gravante sul contribuente, non è assolto attraverso la produzione di un mero elenco nominativo dei **dipendenti**, equivalendo questo ad un'autodichiarazione delle retribuzioni complessivamente corrisposte, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, n.33052